



ANNA
LOBOSCO
12.11.2024
13:19:58
UTC



Michele
Emiliano
12.11.2024
15:47:53
GMT+02:00



Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 229 del 11/11/2024

Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 – 2026



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL BILANCIO

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE**

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

CODICE CIFRA: RAG/SDL/2024/00006

Schema Disegno di Legge (S.D.L.)

**“Disposizioni di carattere finanziario e diverse.
Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2024 e pluriennale 2024 – 2026”**

Relatore: Assessore Fabiano Amati

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE

NELLA SEDUTA DEL _____

R E G I O N E P U G L I A

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione al disegno di legge regionale "Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione 2024 e pluriennale 2024-2026".

Con il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per gli esercizi 2024-2026 si è provveduto ad apportare gli allineamenti tecnici necessari ad adeguare il bilancio in corso di gestione alle risultanze contabili approvate con il Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2023, nonché a rimodulare gli stanziamenti, con riferimento sia alla competenza che alla cassa, nell'ambito delle poste di bilancio esistenti, adeguando gli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli della spesa, e dei titoli e tipologie dell'entrata all'effettivo andamento registrato nel corso della gestione, anche in relazione a talune stringenti e non derogabili esigenze finanziarie emerse nel corso dell'esercizio.

Il presente disegno di legge interviene nel quadro normativo vigente, destinando maggiori risorse al Servizio Sanitario Regionale per un importo pari ad euro 15 milioni per l'esercizio finanziario 2024, al fine di contribuire al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Nell'ambito della manovra di cui al presente disegno di legge, è prevista altresì l'autorizzazione all'indebitamento per euro 45 milioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118/2011, destinati a spese per investimenti strutturali e interventi di manutenzione straordinaria, a beneficio delle aziende sanitarie territoriali. Il debito autorizzato sarà contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del

decreto legislativo n. 118/2011. Sono altresì autorizzati euro 1 milione quale contributo straordinario per il ristoro delle spese sostenute da Aeroporti di Puglia nel corso dell'evento internazionale G7, e sono presenti disposizioni di carattere ordinamentale in materia di tributi regionali.

Ciascuna disposizione normativa è corredata di specifica relazione illustrativa a cura delle strutture tecniche di riferimento.

L'allegato disegno di legge si compone di un unico Capo e complessivi ~~11~~ 12 articoli.

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(Nicola Paladino)

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO

C=-IT

Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture
(Angelosante Albanese)



**Angelosante
Albanese**

L'Assessore al Bilancio
(Fabiano Amati)



Firmato digitalmente da AMATI
FABIANO
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA

CAPO I
**Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al
bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024-2026**

Art. 1
Attività di recupero e valorizzazione di immobili

1. I proventi derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle Aziende Sanitarie Locali, alienato alla Regione Puglia per il ripianamento del disavanzo sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), per l'esercizio finanziario 2024, sono prioritariamente impiegati dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 42 della legge regionale del 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia) per il cofinanziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio immobiliare della società stessa, nel limite massimo di euro 1 milione.

Art. 2

**1. Collaudo tecnico-funzionale della diga del Monte Melillo presso il
torrente Locone. Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica
Centro Sud Puglia**

2. Al fine di avviare le procedure di collaudo tecnico-funzionale della diga del Monte Melillo presso il torrente Locone e nelle more della definizione del compenso totale da determinarsi ai sensi delle Linee Guida per il collaudo delle "grandi dighe", ai sensi dell' articolo 14 del D.P.R. 1363/1959, è assegnato un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia per l'esercizio finanziario 2024.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.

Art. 3

**Risorse aggiuntive a favore del servizio sanitario regionale per
l'esercizio 2024**

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri per spese correnti sostenute nel corso dell'esercizio 2024 dal servizio sanitario regionale, nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2024,

in termini di competenza e cassa, di euro 15 milioni.

Art. 4

Contributo agli investimenti in sanità

1. Al fine di concorrere al finanziamento in favore delle Aziende Sanitarie Locali per la realizzazione e il completamento di investimenti strutturali, di manutenzione straordinaria e per l'acquisizione di arredi e attrezzature, è autorizzato un contributo straordinario di euro 45 milioni a valere sull'esercizio finanziario 2024.
2. Per le finalità stabilite al comma 1, da attuarsi attraverso investimenti diretti oppure l'erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è autorizzato ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il ricorso all'indebitamento per un importo massimo di euro 45 milioni. Il debito autorizzato potrà essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011.
3. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026: a) parte entrata: assegnazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 di una dotazione finanziaria di euro 45 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 300; b) parte spesa: assegnazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 di una dotazione finanziaria di euro 45 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, alla missione 20, programma 3, titolo 2.
4. In relazione all'assegnazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni al prelievo della dotazione finanziaria di cui al comma 3 e all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. Le variazioni di cui al presente comma sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
5. L'onere presunto annuale di ammortamento, per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente articolo, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 45, comma

32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa depositi e prestiti, è valutato in euro 4,05 milioni annui per un periodo stimato pari a quindici anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2024-2026, per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 2 milioni 250 mila nell'esercizio finanziario 2025 ed euro 2 milioni 350 mila nell'esercizio finanziario 2026, e per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 1 milione 800 mila nell'esercizio finanziario 2025 ed euro 1 milione 700 mila nell'esercizio finanziario 2026. Per le annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

Art. 5

Completamento delle attività dirette alla piena operatività del Numero Unico europeo di Emergenza

1. Per le finalità di cui all'articolo 117 della legge regionale 29 dicembre 2022 n. 32 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)), l'attribuzione delle funzioni attinenti alla gestione del Numero Unico europeo di emergenza (NUE) a un Commissario Straordinario è prorogata per un ulteriore triennio.
2. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 6

Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)

1. Sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) gli atti:
 - a. automatizzati e sostanzialmente automatizzati emessi dalla Regione Puglia a seguito di violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio gli atti di accertamento e irrogazione delle relative

sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento, relativi ai seguenti tributi:

- i. Tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;
 - ii. Tasse sulle concessioni regionali di cui agli articoli 1 e 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
 - iii. Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;
 - iv. Tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ad eccezione degli atti di accertamento e di irrogazione sanzioni derivanti da processo verbale di constatazione.
- b. di pronta liquidazione emessi dalla Regione Puglia a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, gli atti di liquidazione o di esecuzione relativi ai seguenti tributi:
- i. Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;
 - ii. Tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo previste dall'ordinamento tributario.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 8

1. Alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 8 (Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il secondo periodo dell'articolo 14, comma 4, è abrogato;
 - b) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso di contestazione del tributo a seguito dei processi verbali, salvi i casi di fondato pericolo per la riscossione, l'emissione dell'avviso di accertamento è preceduta dalla notifica dello schema di atto. Nel termine di sessanta giorni il contribuente può presentare controdeduzioni ed eventualmente, su richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'avviso di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni dalla notifica dello schema di atto. Se la

scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato.".

Art. 8

Integrazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 in materia di esenzione della tassa automobilistica per disabili

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 04 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario) è aggiunto il seguente:
1-*bis*). "Hanno diritto all'esenzione di cui al comma 1, con le stesse modalità e indipendentemente dalla patologia sofferta, i soggetti titolari di indennità di accompagnamento qualora al disabile sia stata riconosciuta invalidità civile con permanente inabilità lavorativa al cento per cento con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente dell'accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana."

Art. 9

Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo. Modifiche alla legge regionale n. 33/2006

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2006 n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) è aggiunto il seguente:
3 *bis*). "La Regione può perseguire le finalità di cui al comma 1 anche attraverso la concessione di patrocinio a titolo oneroso. La Giunta regionale definisce le modalità operative di concessione ed attuazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6-bis della presente legge".

Art. 10

Prestazioni sanitarie non adeguatamente tariffate

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, fermo restando il rispetto e nei limiti del finanziamento annuale del fondo sanitario regionale ed al fine di garantire la continuità assistenziale in favore degli assistiti e non

garantire la continuità assistenziale in favore degli assistiti e non interrompere l'erogazione dell'attività sanitaria, per le sole prestazioni urgenti e indifferibili, è consentito il riconoscimento di un incremento delle funzioni assistenziali e progettuali, di cui all'articolo 8 sexies del decreto legislativo n. 502/92, in favore degli ospedali privati accreditati classificati equiparati, a condizione che gli stessi siano già inseriti nella rete emergenza urgenza ospedaliera e già dotati di pronto soccorso, e comunque col solo limite che il valore complessivo della remunerazione delle funzioni, di cui al presente articolo, non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si dà attuazione alle previsioni di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni per anno e quale finanziamento massimo per le annualità 2024, 2025 e 2026, trovano copertura nello stanziamento annuo del fondo sanitario regionale, di cui alla missione 13, programma 1, titolo 1.

Art. 11

Contributo straordinario ad Aeroporti di Puglia

1. Al fine di ristorare le spese sostenute da Aeroporti di Puglia S.p.A. per l'evento internazionale G7 2024, relative ad interventi necessari per garantire l'adeguata accoglienza alle delegazioni ospiti in Puglia, è assegnato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario nel limite massimo di euro 1 milione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite dell'importo delle spese rendicontate.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è disposta, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.

Art. 12

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 51/2021

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "dei posti di professore di ruolo" sono aggiunte le seguenti parole: "e di ricercatori";

b) dopo le parole "dell'area medica dell'Università degli Studi di Foggia" sono aggiunte le seguenti parole: "utili al raggiungimento dei requisiti disciplinari minimi".

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E DIVERSE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Relazione illustrativa all'articolo 1 Attività di recupero e valorizzazione di immobili (a cura della Segreteria Generale della Presidenza)

La società Puglia Valore Immobiliare s.r.l. agisce, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 10/2009, quale Ente incaricato del patrimonio immobiliare della Regione Puglia nonché degli immobili non strumentali provenienti dalle aziende sanitarie a seguito di cessione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dello Statuto, la società può compiere tutte le prestazioni accessorie, affini e strumentali più utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali in particolare la valorizzazione e la gestione dei beni da cartolarizzare.

A tale riguardo, sono state attivate, in collaborazione con altri enti pubblici tra i quali la Regione Puglia, alcune iniziative di recupero e valorizzazione di immobili rientranti nell'asset patrimoniale cd. separato, nell'ambito di interventi finanziati dal Ministero delle Infrastrutture – a titolo esemplificativo - di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, di incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale.

Al fine di favorire la realizzazione dei succitati interventi, con la presente disposizione si intende accordare un apporto finanziario ai progetti in essere, nel limite massimo di un milione di euro come da fabbisogno dei relativi quadri economici, che va incontro alle finalità statutarie della società in termini di valorizzazione degli immobili tenuti in gestione.

Gli oneri derivanti dalla presente norma sono rappresentati da una minore entrata a valere sul titolo 4, tipologia 400 – capitolo E2035777 “Entrate provenienti dalla vendita di immobili non strumentali delle Ausl” per l'annualità 2024.

Relazione illustrativa all'articolo 2 Collaudo tecnico-funzionale della diga del Monte Melillo presso il torrente Locone. Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Centro-sud Puglia (a cura dell'Assessorato all'Agricoltura)

La diga del Monte Melillo, presso il Torrente Locone, è la principale opera pugliese di regolazione dello schema di approvvigionamento idrico dell'Ofanto.

Ultimata nel 1986 è, allo stato attuale, caratterizzata da un volume di invaso autorizzato pari a 58 Mm³, a fronte di una capacità utile di 105 Mm³, il cui riempimento è assicurato dai deflussi propri del torrente Locone e soprattutto dalle fluenze invernali dell'Ofanto derivate alla traversa di Santa Venere.

L'utilizzo delle acque invasate è a scopo prevalentemente potabile; tale utilizzo in prospettiva sarà a servizio di buona parte del territorio pugliese, infatti l'invaso del Locone è elemento centrale di uno dei principali interventi per la realizzazione di interconnessioni della rete di adduzione primaria, riportati nel Piano d'Ambito 2020-2045, denominato "Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto – Opere di interconnessione".

L'interconnessione delle condotte di adduzione primaria di rilievo regionale costituisce un fattore strategico per l'incremento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico nella Puglia.

Infatti, la possibilità di interscambio tra gli schemi acquedottistici rende possibile la compensazione tra le diverse fonti per mantenere i livelli di servizio anche in presenza di criticità nella risorsa localizzate in determinate aree territoriali.

In questo senso, l'interconnessione tra gli Acquedotti del Fortore, Locone ed Ofanto, è finalizzata a consentire la flessibilità di esercizio degli schemi potabili del Fortore e dell'Ofanto-Locone.

Ad oggi la diga del Locone, ubicata nel Comune di Minervino Murge, al foglio 105, pt. 53, è gestita dal Consorzio di Bonifica cento-sud Puglia, titolare della concessione di derivazione delle acque pubbliche, n. 17503 del 13/07/2015, invasate nel bacino “Locone” attraverso le opere di presa della stessa diga.

Al fine di consentire il pieno esercizio della citata opera, annoverabile tra le infrastrutture strategiche delle “grandi dighe” di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 507/1994, convertito con la legge 21 ottobre 1994, n. 584, attesa la capienza dell'invaso superiore ad un milione di metri cubi, occorre effettuare il collaudo tecnico funzionale di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della repubblica e alle pedissequa “Linee Guida” approvate con Decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2 del 17 gennaio 2024, applicabili, ai sensi del paragrafo 1, a tutti i concessionari di derivazione-gestori della diga, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

Trattasi di un collaudo speciale, diverso ed ulteriore rispetto al collaudo statico dell'opera, che consiste in un programma di cicli di invaso e svasso controllati, con lo scopo di verificare, a diga ultimata e a serbatoio artificiale pieno, che il comportamento dello sbarramento, delle opere di scarico e delle sponde del serbatoio sia conforme alle previsioni progettuali e garantisca la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle.

A tal proposito, il Consorzio di Bonifica centro sud Puglia, con nota prot. n. 27160 del 11 settembre 2024 acquisita a gli atti al prot. n. 464387/2024, ha comunicato che, con provvedimento del Direttore generale del Registro italiano Dighe n. DG/104/2004 del 22 settembre 2004, è stata costituita la Commissione collaudatrice, successivamente modificata nella composizione con nota n. 4662/RU del 27 aprile 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

La citata Direzione generale ha, peraltro, già predisposto una bozza di disciplinare di incarico che riporta una valutazione del costo complessivo del collaudo in questione, quantificato in funzione del costo dell'opera aggiornato al 31 maggio 2024 secondo le indicazioni delle citate Linee Guida e articolato in una quota di rimborso spese ed oneri accessori, come di seguito:

a) euro 853.098 per onorario

b) euro 426.547 per spese forfettarie ed oneri accessori

per un totale di euro 1.279.640, oltre ad ogni contributo previdenziale e fiscale di legge.

Il Consorzio concessionario ha altresì precisato che la diga in questione è, allo stato, oggetto di ulteriori interventi di manutenzione grazie ad un finanziamento statale di euro 2.150.000,00, assegnato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, nell'ambito del Piano operativo FSC 2014-2020 e che, chiaramente, le risorse necessarie per eseguire tale collaudo funzionale non può trovare copertura nel quadro economico di tale intervento, in corso di attuazione, tenuto conto della natura speciale del collaudo in questione e della disposizione normativa di cui al quarto comma dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 1363/1959, secondo cui "Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del richiedente la concessione o concessionario".

Il Consorzio concessionario, pertanto, con la citata nota, ha chiesto la copertura finanziaria della prestazione di collaudo, onde poter procedere con la sottoscrizione del ridetto disciplinare, atteso che le Linee guida ministeriali stabiliscono, al paragrafo 7, che "*...Le commissioni del Collaudo speciale già nominate continuano ad operare nelle composizioni attuali. In caso di incarichi in essere per i quali non sia stata ancora determinata tra le parti specifica disciplina (es. disciplinari di convenzione stipulate o accordi comunque intervenuti tra le parti) trovano applicazione le presenti LG*".

Sulla base di tali premesse, con la presente disposizione si provvede allo stanziamento di un contributo a favore del Consorzio centro sud Puglia, nelle more della definizione delle somme complessivamente necessarie all'espletamento dell'intera procedura di collaudo, secondo le indicazioni espressamente fornite dal paragrafo 6 delle ridette Linee Guida, già sollecitata al Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Centro sud Puglia con la nota prot. n. 544448/2024 del 6/11/2024.

Le finalità di tale contributo straordinario risultano in linea con le norme regionali vigenti in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica; in particolare si evidenzia che l'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 4/2012 prevede espressamente che "Ai fini di una maggiore sicurezza e protezione civile per i territori a valle delle dighe, la Regione eroga ai consorzi che gestiscono dighe un contributo sulle spese di gestione, compatibilmente con le risorse di bilancio".

Tale erogazione costituisce un contributo alla ripresa delle attività degli invasi sperimentali presso della diga del Locone ai fini del citato collaudo che, qualora ultimato, renderebbe possibile il recupero della completa capacità di invaso a vantaggio del grado di resilienza, non solo del sistema irriguo servito dalla diga, ma soprattutto del sistema di approvvigionamento potabile pugliese, nel contesto dell'attuale emergenza idrica, come si evince dalle osservazioni tecniche formulate dalla Sezione risorse idriche, in atti.

Relazione illustrativa all'articolo 3
Risorse aggiuntive a favore del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2024
(a cura dell'Assessorato alla Sanità)

Le risorse assegnate in favore della Regione Puglia con il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2024 non sono sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario dei conti sanitari.

Molte Regioni registrano, anche per l'anno 2024, squilibri di bilancio, derivanti, tra l'altro, dall'incremento dei costi del personale legati all'applicazione dei rinnovi contrattuali, ormai diventati strutturali. A ciò si aggiunga l'incertezza sulla questione del riparto nazionale del payback farmaceutico e del payback sui dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e ulteriormente modificato dall'articolo 18 del decreto legge 9 agosto 2022 n. 15 (Decreto Aiuti Ter).

Per tali motivi, al fine di concorrere alle spese correnti di funzionamento del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio finanziario 2024, si stanziavano sul bilancio autonomo regionale 15 milioni di euro.

Relazione illustrativa all'articolo 4 Contributo agli investimenti in sanità (a cura dell'Assessorato alla Sanità)

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le risorse del Fondo Sanitario Nazionale del fabbisogno annuo corrente che sono destinate ad investimenti dell'anno incidono nel bilancio di esercizio quali maggiori costi al 100% ("I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione"). Pertanto, i costi per investimenti sostenuti con risorse del Fondo Sanitario Nazionale incidono negativamente sul risultato di esercizio.

Da una analisi dei conti economici preconsuntivi 2024 degli Enti del Sistema Sanitario Regionale emerge la necessità di coprire tali spese, non finanziabili su altre linee, per un ammontare, ad oggi stimato di euro circa 45 milioni, che sarà definito alla fine dell'esercizio.

Le stesse riguardano principalmente spese sostenute dagli Enti del Sistema Sanitario Regionale nel corso dell'anno 2024, in particolare riferite a lavori e spese relative a nuovi ed esistenti ospedali e all'acquisto di attrezzature sanitarie.

Relazione illustrativa all'articolo 5 Proroga incarico del Commissario Straordinario del Numero Unico Europeo di Emergenza (a cura della del Gabinetto del Presidente)

L'articolo 117 della legge regionale 29 dicembre 2022 n. 32 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)), ha previsto l'attribuzione delle funzioni attinenti alla gestione del Numero Unico europeo di emergenza (NUE) a un Commissario Straordinario per un periodo di due anni.

Con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2023, n. 521 si è provveduto alla nomina del Commissario Straordinario della Struttura Speciale "Avviamento del NUE e delle Strutture Territoriali di Protezione Civile", equiparata a direzione di Servizio, del Dipartimento Protezione Civile e Gestione Emergenze istituita con deliberazione 17 ottobre 2022, n. 1413.

Con la medesima deliberazione il Commissario Straordinario è stato incaricato di portare a termine le attività previste del progetto NUE Puglia, di completare le azioni propedeutiche di tipo strutturale, tecnologico e amministrativo dalla fase di avvio e fino al consolidamento della piena funzionalità del Servizio NUE; si è stabilito altresì la durata dell'incarico in due anni, in applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022.

Con nota prot. n. AOO_026_6309 del 01/06/2023 del Dipartimento "Protezione Civile e Gestione Emergenze", è stata comunicata alla Sezione Personale e Organizzazione la presa di servizio in data 01/06/2023 del Commissario Straordinario della Struttura Speciale "Avviamento del N.U.E. e delle strutture territoriali di Protezione Civile".

Al riguardo, diverse risultano le attività completate ad oggi dal predetto Commissario Straordinario. In particolare, risultano completate le attività di seguito indicate:

- a. sono stati predisposti ed attuati numerosi e complessi strumenti operativi (Procedure, Disciplinari Tecnici, Istruzioni Operative) e gestionali (Sistemi Informativi Territoriali, database ecc.), propedeutici al funzionamento del Servizio NUE h24 per 365 giorni l'anno;

- b. sono state avviate e concluse le procedure per l'affidamento degli interventi di tipo strutturale ed impiantistico finalizzate a rendere operativa la sede CUR di Foggia (progettazione e adeguamento alle normative vigenti, allestimento tecnologico e impiantistico specifico);
- c. sono state avviate e concluse le procedure per l'affidamento degli interventi di perfezionamento dell'impianto elettrico, fonia, dati ed antincendio della sede destinata a NUE di Modugno e relative opere accessorie;
- d. sono state acquisite tutte le dotazioni tecnologiche e multimediali ed i relativi servizi delle CUR di Modugno e Foggia nonché gli arredi sia per le CUR che per gli uffici della Struttura Speciale;
- e. è stata avviata e completata l'attività di formazione per il personale neoassunto finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per svolgere la funzione di Operatore Tecnico della CUR NUE 112;
- f. sono state completate le attività di allestimento tecnologico (CED, Postazioni operatore, centralini, ecc.) ed effettuati i relativi collaudi;
- g. è stata attivata la CUR NUE 1-1-2 Puglia sede di Modugno (BA) in data 16 Aprile 2024;
- h. è stata attivata la CUR NUE 1-1-2 Puglia sede di Foggia (FG) in data 30 Aprile 2024;
- i. sono stati aggiudicati e consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori per gli interventi finalizzati ad attivare la Centrale Unica di Risposta (CUR) del servizio Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) presso la sede territoriale di Campi Salentina (LE).

Allo stato, risultano ulteriori attività in corso di completamento e da espletare, come di seguito specificato:

- a) completamento dei lavori e consegna della CUR sede di Campi Salentina (LE), con attivazione e allestimento delle dotazioni tecnologiche, impiantistiche e multimediali;
- b) attivazione del Servizio NUE 112 per la Regione Basilicata attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura delle CUR NUE 1-1-2 di Modugno e Foggia, giusto protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Basilicata. L'attivazione del Servizio NUE per la Basilicata dovrà seguire le procedure del Disciplinary Tecnico Operativo del Ministero dell'Interno e, pertanto, la Struttura Speciale dovrà coordinarsi con le Prefetture della Regione Basilicata e le cosiddette PSAP2 (Public Safety Answering Point di 2° livello) tra cui: Questure e relative articolazioni territoriali della Polizia di Stato (113), Legione dell'Arma dei Carabinieri con i vari Comandi territoriali (112), Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (115), Direzioni dei Servizi di Emergenza Urgenza Sanitaria (118) e Direzioni Marittime per il Soccorso in mare (1530);
- c) pianificazione ed erogazione della formazione specifica obbligatoria destinata agli operatori di centrale neoassunti che di volta in volta prendono servizio, dovuta all'elevato tasso di ricambio del personale di centrale.

Si ritiene pertanto necessaria la proroga per un ulteriore triennio dell'attribuzione delle funzioni attinenti alla gestione del Numero Unico europeo di emergenza (NUE) a un Commissario Straordinario, anche in considerazione della necessità di provvedere al completamento delle attività strutturali, tecnologiche ed amministrative della sede CUR di Campi Salentina (LE) previste nel progetto NUE 112, alla piena operatività del servizio NUE 1-1-2 per la Regione Basilicata, nonché al consolidamento della funzionalità del Servizio NUE Puglia attraverso le relazioni inter-istituzionali già in essere presso i vari tavoli prefettizi con le Forze di Polizie e con tutti gli attori già interessati e/o che dovranno entrare nel sistema NUE (Ad esempio la Guardia di Finanza 117). Il Commissario Straordinario dovrà altresì provvedere all'implementazione delle soluzioni tecnologiche ed applicative di Cybersecurity al fine di soddisfare i requisiti previsti dal DPCM 14 aprile 2021, n. 81, nonché al consolidamento del Servizio NUE Puglia 1-1-2 attraverso l'affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzioni software, dei servizi applicativi in ottica cloud e dei vari servizi a supporto delle attività della Struttura Speciale.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Relazione illustrativa all'articolo 6

**Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)
(a cura dell'Assessorato al Bilancio)**

Con la legge 9 agosto 2023, n. 111 è stata conferita la delega al Governo per la riforma fiscale e, in particolare, con gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b) della suddetta legge, sono stati fissati, rispettivamente, i principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio.

In attuazione della suddetta delega, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo ha introdotto l'articolo 6-bis nello Statuto dei diritti del contribuente con cui viene stabilito:

- al comma 1, che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo;
- al comma 2, che non sono soggetti a contraddittorio obbligatorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati ovvero di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Nella nuova formulazione, lo Statuto del contribuente prevede, altresì, all'articolo 1, commi 3-bis e 3-ter, che le disposizioni dello Statuto "valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie" e che le "regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela".

In attuazione di tale dettato normativo di riforma, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha adottato il Decreto 24 Aprile 2024 con il quale sono stati individuati esclusivamente gli atti relativi ai tributi erariali, di competenza quindi dello Stato, per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio. Di conseguenza si rende necessario procedere all'emanazione di apposita legge al fine di individuare gli atti tributari di competenza della Regione Puglia da escludere dal contraddittorio obbligatorio.

Dal punto di vista tecnico, l'articolo di legge si compone di due commi.

Il primo comma, suddiviso nelle lettere a) e b), individua gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione per i quali è escluso l'obbligo di contraddittorio specificando, per ciascuna categoria, il tributo regionale per il quale esso trova applicazione.

Il secondo comma, invece, precisa che restano ferme le altre forme di tutela e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo così come previste dall'ordinamento tributario.

La proposta normativa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto è di mera disciplina.

Relazione illustrativa all'articolo 7 Modifiche alla legge regionale n. 8/2018 (a cura dell'Assessorato al Bilancio)

Il Tributo speciale per il deposito in discarica è stato istituito e disciplinato dall'articolo 3, comma 24 e seguenti della legge n. 549/1995. In particolare il comma 34 stabilisce che *"l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione"*.

La Regione Puglia è intervenuta più volte a disciplinare gli aspetti di competenza del tributo, da ultimo con la legge regionale 27 marzo 2018, n. 8 recante *"Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi"*.

Con particolare riguardo alla fase di accertamento e contraddittorio tributario, l'articolo 14 prevede al comma 4 che: *«Nel termine di sessanta giorni dalla data della notifica, l'avviso di accertamento può essere definito con il pagamento delle sanzioni secondo le modalità di cui all'articolo 16. Entro lo stesso termine il trasgressore può produrre deduzioni difensive alla Sezione regionale finanze, oppure impugnare l'avviso di accertamento dinanzi alle commissioni tributarie»*. Al comma 5 si prevede inoltre che: *«Nel caso di presentazione di deduzioni difensive non è ammessa impugnazione immediata e il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla data di notifica del provvedimento definitivo, che deve essere adottato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione delle suddette deduzioni»*.

Dunque, la legislazione regionale vigente prevede un contraddittorio con il contribuente da attuarsi in via *eventuale e successiva* alla notifica dell'avviso di accertamento. All'esito di tale contraddittorio la Sezione Finanze è tenuta ad emettere provvedimento definitivo con cui confermare l'avviso di accertamento emesso in precedenza ovvero accogliere (anche parzialmente) le deduzioni del ricorrente annullando o modificando l'atto precedentemente emesso.

Tuttavia, recentemente, è intervenuto il legislatore nazionale con la legge delega n. 111 del 2023 che, nell'ambito di un complesso progetto di riforma fiscale, ha perseguito l'intento di valorizzare, tra l'altro, il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto, conferendo al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale italiano.

In attuazione della legge delega si inquadra il nuovo articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) introdotto dal legislatore delegato mediante l'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 ("Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente") che prevede: «1. *Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.* 2. *Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.* 3. *Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.* 4. *L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere».*

In sintesi, ai sensi della novella legislativa introdotta dal legislatore nazionale, gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo che, secondo quanto asserito dalla relazione illustrativa, mira a dotare «*l'ordinamento italiano di una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria. Questo intervento adegua la protezione dei diritti fondamentali dei contribuenti agli standards di tutela internazionale e a quelli applicabili in base al diritto dell'Unione Europea, rispettando altresì i canoni interpretativi del giusto processo applicati alla materia tributaria dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU, 23.11.2006, Jussila v Finlandia, App. n. 73053/01, parr. 36 ss.)».*

A seguito di tale intervento legislativo di riforma sancito dall'articolo 6-bis del nuovo Statuto del Contribuente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il decreto 24 Aprile 2024 recante "Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212".

Mediante tale atto sono specificatamente individuati, in fase di prima applicazione dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che sono espressamente esclusi dal contraddittorio informato ed effettivo. All'articolo 2 del decreto è specificato che «*Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione».*

Parallelamente all'introduzione dell'istituto del contraddittorio preventivo e sempre in chiave deflattiva del contenzioso, il legislatore nazionale ha scelto di rafforzare l'istituto dell'autotutela tributaria prevedendo specifici casi in cui essa opera di diritto ai sensi dell'articolo 14-quater del nuovo Statuto del Contribuente ("Esercizio del potere di autotutela obbligatoria") ed affiancando ad essi i casi in cui è mera facoltà per l'amministrazione provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies ("Esercizio del potere di autotutela facoltativa").

Con particolare riferimento poi, all'efficacia delle norme richiamate nei riguardi degli enti territoriali, l'articolo 1, comma 1, lettera a) n. 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 ha modificato l'articolo 1 della legge n. 212 del 2000

(Statuto del Contribuente) prevedendo tre regole fondanti l'applicabilità delle disposizioni anche nei confronti delle Regioni: 1) «Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge» (articolo 1, comma 3) ; 2) le disposizioni dello Statuto «valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione» (comma 3-bis); 3) le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela» (comma 3 ter).

La disposizione normativa in oggetto ha pertanto l'obiettivo di armonizzare la legislazione regionale vigente in materia di avvisi di accertamento per il Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi con le indicazioni del legislatore nazionale che hanno previsto da un lato l'anticipazione del contraddittorio ad una fase precedente l'emissione dell'avviso di accertamento nell'ottica di una maggiore garanzia del contribuente unicamente per gli atti diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e, dall'altro, il rafforzamento dell'istituto dell'autotutela tramite l'introduzione di specifiche ipotesi di autotutela obbligatoria.

La proposta di norma non comporta oneri finanziari.

Relazione illustrativa all'articolo 8
Integrazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 04 dicembre 2003, n. 25 in materia di
esenzione della tassa automobilistica per disabili
(a cura dell'Assessorato al Bilancio)

La norma interviene in materia di esenzione della tassa automobilistica regionale riconosciuta in favore dei disabili e si rende necessaria per evitare situazioni di disparità di trattamento tra disabili che versano nelle medesime condizioni.

In particolare, condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento dell'agevolazione in esame è l'acquisizione della certificazione medica prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da cui risulti che il soggetto disabile sia in situazione di gravità e la diagnosi attesti in modo inequivocabile gravi problemi nella deambulazione.

Infatti, la normativa tributaria disciplinante il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica (legge n. 449/1997, legge n. 342/2000, legge n. 388/2000 e legge regionale n. 25/2003), al fine di definire ed individuare il soggetto avente diritto all'esenzione, richiama il citato articolo 3 della legge n. 104/92 che stabilisce:

- al comma 1: *“1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”*
- al comma 3: *“3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”*

Ora, l'esenzione in parola deriva dalla normativa tributaria e non già dalla legge 104/92 che, come detto, è richiamata solo per individuare il soggetto avente diritto. Pertanto, un cittadino già riconosciuto dalla competente commissione medica (Commissione invalidi civili) invalido civile al 100% per le patologie previste dalle norme citate ed al quale inoltre sia stata riconosciuta l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, deve essere considerato avente diritto senza la necessità di essere sottoposto ad ulteriore visita da effettuarsi a cura della unità di valutazione di base (c.d. Commissione medica) prevista dall'articolo 4 della legge n. 104/92. Analogo ragionamento deve valere per i soggetti per i quali è riconosciuta l'indennità di accompagnamento a causa dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente dell'accompagnatore ovvero che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a prescindere dalla patologia sofferta e dal fatto che il diritto all'esenzione sia riportato o meno nella certificazione rilasciata dalla Commissione medica prevista dal citato articolo 4 della legge n. 104/92.

La disposizione normativa in oggetto si colloca nell'ambito del più vasto quadro normativo del decentramento e federalismo fiscale di cui al decreto legislativo 5 maggio 2011, 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) che, all'articolo 8, comma 2, attribuisce alla tassa automobilistica uno *status* particolare: non è completamente di competenza né delle Regioni, né dello Stato, bensì la disciplina viene demandata alle prime «entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale». Pertanto, le Regioni, così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 122 del 2 aprile 2019, sono libere di stabilire esenzioni sulla tassa automobilistica con l'unico vincolo di non aumentare la pressione fiscale rispetto ai massimi previsti dallo Stato.

La disposizione in esame prevede l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 1 della legge regionale n.25/2003. Con il nuovo comma viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica già prevista per i disabili, a prescindere dalla patologia sofferta, anche a due distinte categorie di soggetti titolari di indennità di accompagnamento:

1. disabile al quale è stata riconosciuta invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al cento per cento con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente dell'accompagnatore;
2. disabile non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

Con il testo di legge così proposto, oltre a fugare ogni dubbio interpretativo sulla portata applicativa della norma già vigente e che nella prassi attuativa viene rimandata a due vecchie circolari di Automobile Club d'Italia (ACI) e di Regione Puglia, scongiurerebbe il crearsi di disparità di trattamento tra disabili che versano nelle medesime condizioni. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto, le Direzioni territoriali ACI competenti, già riconoscono tale esenzione sulla base della:

1. Circolare ACI 68847P DSD del 26/11/2004;
2. Circolare della Regione Puglia – Area Politiche per la salute delle persone e delle pari opportunità n. 13/09 del 13/01/2009 a firma congiunta del *pro tempore* direttore di Area e del *pro tempore* Dirigente f.f. dell'Ufficio Tasse Automobilistiche presso la Regione Puglia.

Relazione illustrativa all'articolo 9

Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo. Modifiche alla legge regionale n. 33/2006 (a cura dell'Assessorato alla Sanità)

Al fine di garantire e promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie, la Regione, tra gli altri interventi a favore dell'associazionismo sportivo, intende riconoscere un patrocinio oneroso alle attività sportive dilettantistiche ed alla organizzazione di manifestazioni sportive nazionali o internazionali che non siano già oggetto di ulteriori finanziamenti regionali.

Il patrocinio è un riconoscimento concesso dalla Regione per iniziative, eventi e manifestazioni rientranti nelle competenze istituzionali dell'Assessorato allo Sport. Il riconoscimento del patrocinio a titolo oneroso consentirà – oltre che l'apposizione del logo della Regione Puglia, ad attestazione della rilevanza ed importanza sociale ed educativa dell'intervento – anche a garantire un contributo simbolico al soggetto organizzatore, utile a superare le difficoltà economiche delle Associazioni Sportive riscontrate soprattutto nel corso degli ultimi anni.

Il patrocinio oneroso, comportando trasferimento di risorse pubbliche, deve ovviamente incardinarsi nell'ambito della massima trasparenza amministrativa quanto per la definizione e delle modalità di attribuzione, quanto per la successiva fase di verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento, e delle eventuali spese sostenute.

In aderenza a quanto già disciplinato nell'art. 11, al comma 3, viene attribuito alla Giunta regionale, preferibilmente in seno al Programma Operativo dello Sport, di definire le linee guida per l'indizione della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 6, con indicazione delle modalità di concessione, di valutazione preventiva della progettualità presentata, di definizione della entità e della modalità di concessione del beneficio economico ed infine delle successive fasi di monitoraggio dell'intervento, attraverso la previsione di modalità di rendicontazione, eventualmente semplificata.

La stessa Giunta Regionale potrà poi definire le modalità di rilascio del patrocinio oneroso, eventualmente delegando la Sezione regionale competente alla adozione degli atti autorizzativi e consequenziali.

Obiettivo di questo nuovo istituto è la possibilità di definire un'ulteriore modalità di supporto in favore dell'associazionismo sportivo, che potrà porsi – sulla base delle indicazioni del Piano Operativo – come alternativo o ulteriore rispetto agli altri strumenti previsti dalla legge regionale.

Al fine di garantire la massima diffusione possibile, si definiranno modalità attuative tali da garantire che non vengano concessi benefici in favore dello stesso soggetto nello stesso anno solare, e che le modalità di presentazione delle istanze risultino agevoli e chiare.

Relazione illustrativa all'articolo 10
Prestazioni sanitarie non adeguatamente tariffate
(a cura dell'Assessorato alla Sanità)

La proposta di articolo all'assestamento di bilancio nasce dalla necessità di valorizzare i costi sostenuti dagli ospedali privati accreditati classificati equiparati, non adeguatamente rimborsati dalle tariffe di remunerazione delle prestazioni.

In particolare, si intende definire attività progettuali, volte anche alla riduzione delle liste d'attesa, con specifico riferimento, alle previsioni di cui alla lettera a) dell'art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502/92 "programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti".

Infatti, ai sensi dell'art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502/92: *"Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato"*.

Il finanziamento si rende necessario anche in virtù dell'incremento della domanda sanitaria rivolta alle strutture in questione nonché del contenzioso azionato dai citati Enti rispetto al rimborso delle prestazioni erogate dagli stessi. Pertanto, l'emendamento, fermo restando il rispetto e nei limiti del finanziamento annuale del fondo sanitario regionale ed al fine di garantire la continuità assistenziale in favore degli assistiti e non interrompere l'erogazione dell'attività sanitaria, per le sole prestazioni urgenti e indifferibili, prevede il riconoscimento di un incremento delle funzioni assistenziali nella misura di euro 10 milioni per anno.

Con deliberazione di Giunta regionale, si procederà a definire le attività alle quali destinare il finanziamento previsto e che, secondo la normativa vigente in materia, rispondono alle seguenti caratteristiche generali:

- a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
- b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;
- c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;
- d) programmi di assistenza a malattie rare;
- e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
- f) programmi sperimentali di assistenza;
- g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

Relazione illustrativa all'articolo 11
Contributo straordinario ad Aeroporti di Puglia
(a cura dell'Assessorato al Turismo)

In occasione dell'evento internazionale G7 a guida italiana 2024, Aeroporti di Puglia S.p.A., società controllata dalla Regione Puglia, ha realizzato interventi necessari per garantire l'adeguata accoglienza alle delegazioni ospiti in Puglia e, come primo accesso, negli Aeroporti pugliesi, in termini di qualità dei servizi e delle infrastrutture ed in termini di sicurezza (security e safety).


Gli interventi realizzati ed i servizi erogati negli Aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie sono stati necessari ad adeguare le infrastrutture ai necessari livelli di sicurezza, intesa non solo come security ma anche come safety, in considerazione della presenza concomitante di molteplici delegazioni ed organizzazioni che operanti negli aeroporti.

Gli interventi effettuati da Aeroporti di Puglia S.p.A. riguardano i servizi aeroportuali, comprese le attività di uso, manutenzione, controllo e custodia degli impianti, dei mezzi e delle infrastrutture degli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglie.

Detti interventi a garanzia degli opportuni livelli di efficienza, efficacia e sicurezza delle delegazioni ospiti, sono stati posti in essere dal gestore aeroportuale concessionario (Aeroporti di Puglia) e saranno rendicontati analiticamente al fine delle determinazioni del contributo da riconoscere entro il limite previsto.

Tali interventi sono ricondotti, per la loro intrinseca natura, nell'ambito delle prerogative dei pubblici poteri, il cui finanziamento con risorse pubbliche non costituisce aiuto di stato.

Relazione illustrativa all'articolo 12
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 51/2021
(a cura dell'Assessorato alla Sanità)



La norma dispone la modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2021 n.51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022).

Il citato articolo riguarda misure finanziarie a sostegno delle scuole di specializzazione dell'area medica dell'Università di Foggia e così dispone *“Al fine di superare la carenza di medici specialisti nell'ambito dell'assistenza sanitaria pugliese, la Regione Puglia partecipa al raggiungimento dell'obiettivo di copertura dei posti di professore di ruolo dell'area medica dell'Università di Foggia, promuovendo l'istituzione, la attivazione e l'accreditamento di n.12 nuove scuole di specializzazione di area medica”*.

Il quadro normativo ha subito un mutamento a seguito dell'approvazione del Decreto interministeriale n. 138 del 10 marzo 2023 che è intervenuto a modifica del Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015.

In particolare l'articolo 4, comma II, ultimo cpv, nella versione novellata dispone quanto segue:

“La figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente alla modifica introdotta con il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola nonché la figura del ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificata dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel SSD specifico della tipologia della scuola, sono computabili ai fini del raggiungimento del requisito della presenza di almeno due docenti del settore scientifico-disciplinare specifico o dei settori scientifico-disciplinari specifici della scuola è ' al pari computabile agli stessi fini la figura del Professore straordinario. Nel caso di docenti in convenzione gli stessi sono computabili esclusivamente nell'Ateneo dove svolgono attività superiore al 50%. In tali casi si specifica che almeno uno dei due docenti di riferimento deve comunque essere un professore di ruolo”.

L'Università di Foggia, con nota a firma del Magnifico Rettore del 15/05/2024, acquisita al prot. in entrata n.232275/2024, ha chiesto, in linea con quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Medicina nella seduta del 9 aprile 2024, che l'utilizzo delle risorse finanziarie sia esteso anche al finanziamento di contratti di ricercatore a tempo determinato funzionali all'accreditamento di Scuole di specializzazione di area medica, secondo quanto previsto, dall'articolo 4, comma II, ultimo capoverso, del Decreto Interministeriale n. 138 del 10 marzo 2023.

La modifica alla norma in oggetto consente alle Università di pianificare i reclutamenti in maniera più strategica e razionale oltre a rispondere all'esigenza di allineare il dettato normativo regionale alla più recente normativa ministeriale in tema di requisiti di docenza per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area medica, peraltro nel rispetto delle finalità dello stanziamento delle risorse da parte della Regione.

Questa Regione, pertanto, condividendo il contenuto della richiesta avanzata dall'Università di Foggia e ritenendo altresì di dovere dare attuazione alla modifica introdotta dal Decreto interministeriale n. 138 del 10 marzo 2023, articolo 4 comma II, ultimo cpv, ritiene opportuno modificare l'articolo 9, comma 1, della citata legge regionale n. 51/2021.